



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS. MM. II. E DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DA SVOLGERSI PRESSO I PRESID DI VIZZOLO PREDABISSI, MELZO E CERNUSCO SUL NAVIGLIO DELL'ASST MELEGNANO E MARTESANA. CIG 9473084C35

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE 1 - CAPITOLATO TECNICO	3
1 - OGGETTO	3
1.01 - Scopo del contratto	3
1.02 - Determinazione valore dell'appalto e fabbisogno	3
2 - DURATA	4
2.01 - OPZIONI	4
3 - PERIODO DI PROVA	4
4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	5
4.01 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO	5
4.02 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	7
4.03 - STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE DEDICATE E NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
5 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	9
6 - SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	9
PARTE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	10
8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
9 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	10
10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO	10
11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
12 - REVISIONE DEI PREZZI	13
13 - PENALITÀ	14
14 - RECESSO	17
14.01 - Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante	17
14.02 - Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente	17
15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
16 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	18
17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE	18
18 - SPESE CONTRATTUALI	19
19 - CONTROVERSIE	19
20 - RINVIO AD ALTRE NORME	20
21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	20

Allegato 1 “Norma di contratto T&T”

PARTE 1 - CAPITOLATO TECNICO

1 - OGGETTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio ai sensi degli artt. 35, 54 e 60 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., occorrente alla ASST Melegnano e Martesana, per un periodo di vigenza del contratto di 27 mesi.

1.01 - Scopo del contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Sorveglianza Antincendio da svolgersi presso i Presidi dell'ASST Melegnano E Martesana".

Presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto, quindi soggette al D.M. del 10.03.1998 e D.M. 19.03.2015, prive di certificato di prevenzione incendi, è necessario prevedere un servizio di Prevenzione incendi e gestione delle emergenze finalizzato al mantenimento delle misure di protezione antincendio per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio.

Sono di seguito individuati i Presidi Ospedalieri facenti parte dell'ASST della Melegnano e Martesana dove verrà svolto il servizio in parola:

- 1) Ospedale di Vizzolo Predabissi;
- 2) Ospedale di Melzo;
- 3) Ospedale di Cernusco sul Naviglio;

1.02 - Determinazione valore dell'appalto e fabbisogno

CIG: 9473084C35

CPV: 75251110-4 - Servizi di prevenzione degli incendi

QUADRO ECONOMICO		
A	BASE D'ASTA 27 MESI SENZA ONERI E IVA ESCLUSA (SOGETTI A RIBASSO)	€ 1.594.214,62
B	ONERI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO	€ 15.942,15
C	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	€ 1.610.156,77

BASE D'ASTA € 1.610.156,77 = Iva esclusa, tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.942,15=.

La base d'asta è stata così determinata:

- Costo medio orario centro-nord livello E del costo orario, livello nazionale del personale del settore sorveglianza antincendio (CCNL 10.02.2022) €/h 16,54 maggiorato delle spese generali pari al 10% e utile di impresa pari al 13 % per un totale pari a €/h 20,56;
- Costo medio orario centro-nord livello F del costo orario, livello nazionale del personale del settore sorveglianza antincendio (CCNL 10.02.2022) €/h 15,63 maggiorato delle spese generali pari al 10% e utile di impresa pari al 13 % per un totale pari a €/h 19,43.

Come meglio riepilogato nella seguente tabella:

LIVELLO	n	h	COSTO	SPESE VARIE 10%	UTILE 13%	TOT € mensile	PARTENZA	FINE	GIORNI	TOTALE
E	3	24	16,54 €	18,19 €/h	20,56 €/h	1 480,26 €	01/02/2023	30/04/2025	819	1.212.336,08 €
F	1	24	15,63 €	17,19 €/h	19,43 €/h	466,27 €	01/02/2023	30/04/2025	819	381.878,54 €

TOTALE	1.594.214,62 €
oneri sicurezza 1%	15.942,15 €
TOTALE APPALTO	1.610.152,77 €

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o superiori all'importo del lotto unico posto a base di gara.

Si precisa che, qualora l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. della Regione Lombardia, ovvero CONSIP, dovessero procedere all'aggiudicazione del Servizio in oggetto, prima della scadenza del contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura di gara, l'Amministrazione contraente si riserva di procedere alla risoluzione anticipata dello stesso, con preavviso di 30 giorni, senza che la Società aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.

La committente si riserva sin d'ora di rinegoziare il canone contrattuale aggiudicato a seguito della presente procedura di gara qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC, da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) e/o dal C.C.N.L. del settore applicato siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

L'ASST della Melegnano e Martesana si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.lgs. 50/2016.

La gara sarà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", accessibile all'indirizzo web: www.arca.regione.lombardia.it al quale il Concorrente deve essere preventivamente registrato.

Le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura saranno prevalentemente effettuate con la pubblicazione nell'area documenti di SinTel, e/o tramite il sistema di messaggistica integrato.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, in formato elettronico attraverso il sistema di intermediazione telematica "SinTel", entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **14/12/2022** pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

2 - DURATA

La durata dell'appalto è di 27 (ventisette) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento.

2.01 - OPZIONI

Opzione di proroga tecnica di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3 - PERIODO DI PROVA

Considerato l'impatto del servizio sull'attività posta in essere, sui degenti e sul personale operante nelle strutture, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di 2 mesi, decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine dei 2 mesi di prova, la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale supportata dagli uffici competenti dell'Azienda appaltante, predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, la ASST provvederà a:

- far predisporre da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto apposita relazione con gli elementi

comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza del servizio offerto;

- comunicare all'appaltatore – entro 5 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;

- affidare il servizio ad un'altra società, utilizzando, se possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura di gara.

Il contratto si intenderà, quindi, risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.

Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'ASST si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale. L'aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

Il servizio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio - sorveglianza h 24 - oltre ad assicurare l'immediato intervento con personale addestrato e qualificato e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

4.01 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 4 operatori per 24 ore, per un totale di 672 ore settimanali così suddiviso:**

1) Ospedale di Vizzolo Predabissi n. 2 operatori (di cui n. 1 caposquadra cat. F per turno e n.1 addetto categoria G per turno);

2) Ospedale di Melzo n. 1 operatore (n. 1 caposquadra cat. F per turno);

3) Ospedale di Cernusco sul Naviglio n. 1 operatore (n. 1 caposquadra cat. F per turno).

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dalla aggiudicataria sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque **NON** in possesso di armi.

Di seguito viene dettagliata l'organizzazione generale del servizio, da intendersi quale minimo contrattuale non derogabile.

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicataria dovrà far riferimento al Responsabile Tecnico Servizio Antincendio (di seguito R.T.S.A.) - e DEC dell'appalto, e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via indicativa e non esaustiva:

- servizio di sorveglianza antincendio;
- sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
- ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza di questa ASST;
- controllo visivo della funzionalità degli impianti di protezione attiva e passiva antincendio, primo intervento di spegnimento con estintori, nappi e/o idranti, sistema spallabile di spegnimento;
- supporto al personale sanitario con funzioni di addetto antincendio di reparto nelle eventuali manovre di esodo di tutte le persone presenti nei reparti interessati all'eventuale evento incidentale
- verifica visiva della funzionalità dei sistemi di esodo
- primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza, tra le quali persone bloccate su impianti elevatori in guasto.

Per l'espletamento delle funzioni sopra riportate è necessario acquisire il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, redatto ai sensi dell'articolo 42 del Dm 19 marzo 2015. L'aggiudicataria dovrà condividere le scelte e le metodologie di applicazione del SGSA ed in particolare delle Procedure Operative standard in esso contenute. Attraverso opportune metodologie condivise, saranno condivise le modifiche e/o variazioni nelle modalità previste dal citato Dm 19 marzo 2015.

Si specifica che dal presente capitolato speciale sono escluse tutte le attività relative alla manutenzione di tutti i presidi antincendio.

In particolare, il personale fornito dall'aggiudicatario dovrà svolgere i compiti di:

- sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature, le misure di protezione passive esistenti, i mezzi di protezione attiva e gli impianti e mezzi mobili di spegnimento (estintori - idranti, ecc.) siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili esclusivamente tramite esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate sulle 24 ore;
- segnalazione attraverso rapporti periodici al RTSA in caso di malfunzionamenti/danneggiamenti delle strutture ed impianti evidenti e/o anomalie dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;
- verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare percorsi d'esodo sgombri ed efficienti, porte REI libere ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al Responsabile di Servizio I Unità Operativa e SPP;
- primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti;
- coordinamento, tramite collegamento radio, con il Gestore Dell'Emergenza per la gestione delle chiamate e degli allarmi.
- segnalazione all'U.O Tecnico Patrimoniale in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti o manomissione degli stessi.

Inoltre è richiesta l'effettuazione di un servizio di vigilanza ispettiva all'esterno ed all'interno delle sedi interessate con l'impiego di apparati per la rilevazione elettronica (ronda elettronica) dei passaggi e delle rilevazioni.

Tali apparati dovranno essere in grado di acquisire tutte le informazioni necessarie alla programmazione della manutenzione nonché alla gestione delle segnalazioni di irregolarità dei vari presidi antincendio.

Tali apparati dovranno essere installati e rimossi alla scadenza dell'appalto a cura e spesa dell'aggiudicatario, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione, per la verifica, la necessaria documentazione relativa ai passaggi quotidianamente effettuati.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verrà perfezionato ad avvenuta aggiudicazione, anche a seguito dell'acquisizione del SGSA, e potrà nel corso dell'appalto essere integrato e/o modificato, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza minima, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Delle attività di ispezione dovrà essere dato conto al Direttore dell'esecuzione del contratto secondo modalità da concordare prima dell'avvio del rapporto contrattuale. Con riferimento all'attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dedicherà particolare attenzione all'ispezione delle centrali termiche, dei depositi, dei quadri elettrici e di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d'incendio, nonché alla verifica di tutte le apparecchiature antincendio in dotazione al presidio ospedaliero ed il rispetto del divieto di fumo fuori dai locali dedicati.

Dovranno, altresì, essere controllati le parti esterne con particolare cura alle aree verdi con crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo d'incendio, il deposito rifiuti, i piani primo e secondo interrato nelle aree non coperte da impianto rivelazione incendi.

Il personale di vigilanza dovrà essere capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare su apparecchiature elettriche, su materiali secchi e su materiali infiammabili. Il personale di vigilanza deciderà in base alla gravità dell'eventuale incendio se procedere o meno alla chiamata dei Vigili del Fuoco.

Per quanto attiene poi al pattugliamento, le squadre effettueranno continui giri completi delle strutture ospedaliere sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

L'Azienda Sanitaria e l'aggiudicataria si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai

rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti/informazioni in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

- 1) documento di valutazione dei rischi (DVR) specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto, recante tutti i contenuti prescritti nell'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
- 2) informazioni sull'attività di formazione e informazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza. Si precisa che tutti gli oneri relativi alla formazione del personale, nessuno escluso, gravano sull'aggiudicataria;
- 3) individuazione dei rischi da interferenza e indicazione di soluzioni previste per la loro eliminazione o riduzione. Queste informazioni saranno necessarie per la cooperazione dell'attuazione delle misure prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e discusse nella prima riunione di coordinamento ex art. 26 del D. Lgs. 81/08 e potranno costituire integrazione o modifica al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal committente ASST di Melegnano e della Martesana.

In osservanza dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, l'ASST di Melegnano e della Martesana:

- 1) fornisce all'appaltatore puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Queste informazioni sono contenute nel "Documento di Cooperazione e Coordinamento". Fornisce inoltre informazioni all'appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tali informazioni costituiscono parte integrante del contratto d'appalto;
- 2) promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'aggiudicataria da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

4.02 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

L'aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il R.S.P.P. con tutto il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito S.P.P.) dipendente della struttura, al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i soggetti presenti all'interno di ogni struttura ospedaliera sia che si tratti di lavoratori, di degenti, pazienti diurni e/o ambulatoriali, visitatori, dipendenti di ditte terze che espletano servizi vari (es. pulizie, manutenzione, ecc.).

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio esclusivamente personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta all'incendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi, oltre al possesso degli attestati di frequenza e superamento corsi di primo soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa aggiudicataria dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti - da intendersi quale minimo contrattuale per l'ammissione al servizio:

- attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio (di cui all'art. 3 del D.L. 512/1996): per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio (ai sensi dell'allegato X del DM 10 marzo 1998), rilasciato da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
- attestato di frequenza a corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici), art. 37 del D.Lgs. 81/08, secondo quanto previsto nell'accordo Stato Regioni 21/12/2011;
- attestato di frequenza a corso di addestramento e qualifica per effettuare la sorveglianza sui sistemi/dispositivi di protezione antincendio;
- corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo dei DPI di III categoria idonei all'attività

antincendio e pompieristica D.lgs. 475/92;

- corso di addestramento teorico pratico alla gestione del primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamento degli ascensori e/o black out elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all'interno delle cabine, nel più breve tempo possibile.

L'appaltatore dovrà esplicitare il piano formativo del personale individuato per il servizio e produrre la certificazione comprovante l'effettuazione dei corsi.

Al momento dell'entrata in servizio, il personale dovrà effettuare uno specifico momento di formazione, a cura della stazione appaltante, sull'uso degli impianti fissi di spegnimento specifici e sulle modalità di applicazione del SGSA.

Anche in caso di sostituzione/nuovo inserimento di soggetto durante l'esecuzione del presente contratto, prima dell'effettiva entrata in servizio del nuovo soggetto l'aggiudicataria è obbligata alla presentazione della documentazione sopra richiamata ed attestazione del pieno possesso dei requisiti minimi richiesti, nonché l'allineamento alla specifica formazione sopra menzionata. Quanto sopra costituisce un minimo contrattuale non derogabile.

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale in possesso dei medesimi requisiti. A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'appaltatore si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro, in vigore durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

E' fatta salva la facoltà del Committente di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.

All'inizio del servizio l'aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (e loro sostituti) indicando le relative generalità, il ruolo di appartenenza. I nominativi potranno essere sostituiti per giustificate ragioni, previo avviso al R.S.P.P. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge, e dovrà trattarsi di personale con adeguato livello di comprensione della lingua italiana. Tali nominativi dovranno essere aggiornati ogni qualvolta vi sia la necessità di integrare nuove risorse.

Il R.S.P.P. o suo preposto avrà l'obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dall'aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica. Non saranno ammessi ad espletare il servizio soggetti privi di tutti gli attestati indicati in gara dall'aggiudicatario.

Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese dell'appaltatore, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di giudizio di idoneità alla mansione specifica ad opera del medico competente dell'aggiudicataria.

4.03 - STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE DEDICATE E NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio il personale dovrà inoltre essere sempre munito di attrezzature e strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza, quali ad esempio:

- estintore portatile, maschera a filtro polivalente semifacciale, torce professionali e applicabili sui caschi, cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi, treppiede completo di n. 2 fari da 500 W, piccone, badile, mazza, cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico, chiave apertura idranti soprasuolo, chiavi per chiusura manichette, asce da sfondamento.

La dotazione in strumenti e attrezzature, anche tecnologiche, per il personale, sarà oggetto di valutazione del DEC. Quanto precede deve essere considerato esclusivamente come elenco positivo, obbligatorio in ogni caso, ma non esaustivo.

Il personale dovrà essere dotato di sistemi di comunicazione di proprietà dell'Operatore economico. Quindi ad esempio:

- sistemi radio e/o telefonici - compatibili con la rete aziendale - per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

- n.1 computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica per ogni sede.

Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica. Come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone e pantaloni NOMEX o similari per la protezione da fiamme e calore, casco di protezione ad uso antincendio; per ciascun Presidio n. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9, n. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori ed un sistema di spegnimento spallabile o similare. Tale elenco, non esaustivo, costituisce un minimo contrattuale non derogabile.

5 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

6 - SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

PARTE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire a favore dell'ASST Melegnano e Martesana una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

9 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori. L'operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 a sinistro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a € 1.000.000,000 (duemilionicinquecentomila/00 euro) per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare in conseguenza di furti.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta.

10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto per la necessaria autorizzazione da parte dell'ASST.

11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'esecuzione del contratto comporta a carico di ASST Melegnano e della Martesana il riconoscimento del corrispettivo calcolato con cadenza mensile moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore servizio effettivamente erogate nel corso del mese.

ASST, entro 5 giorni dal ricevimento dello schema riepilogativo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso del mese precedente da parte dell'operatore economico, emetterà ordinativo di servizio inerente l'attività effettivamente espletata. L'operatore economico a tal fine dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il giorno 3 del mese successivo a quello preso in considerazione schema riepilogativo delle attività espletate.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

- 1) all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
- 2) all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
- 3) all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Documento Unico del Procedimento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

12 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ove presenti, oppure in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

13 - PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto, l'aggiudicataria dovrà rispettare gli standard previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi del servizio di legge, nonché quelli indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. L'appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Fermo restando quanto previsto all'articolo "Risoluzione del Contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale danno, qualora l'Impresa non fornisca controdeduzioni scritte nei termini sopra indicati ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la Stazione Appaltante provvederà all'irrogazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare come segue:

INDICATORI	LIVELLO DI SERVIZIO	PENALE	COMPETENZA
Corretta esecuzione del servizio;	Abbandono ingiustificato del servizio:	In caso di abbandono ingiustificato del servizio si applicherà una penale dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno.	D.E.C.
Pronto intervento	Mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale del presidio ospedaliero o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;	Per ogni mancato intervento si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale	D.E.C
Ritardo nella presa di servizio	Ritardo oltre i quindici minuti, nel prendere servizio.	Per ogni ritardo oltre i 15 minuti si applicherà una penale del 0,03% del valore contrattuale	D.E.C.
Assenza ingiustificata	Ritardo superiore ad un'ora (assenza)	In caso di accertamento assenza ingiustificata, si applicherà una penale del 0,1 % del valore contrattuale per ogni assenza	D.E.C..
Gestione della sicurezza della struttura ospedaliera;	Mancato inoltro al Direttore dell'esecuzione del contratto oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e situazioni anomale inerenti al servizio e alla sicurezza della struttura ospedaliera;	Per ogni inadempienza si applicherà una penale del 0,03 % del valore contrattuale	D.E.C.

Gestione personale del	Mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail, del personale dell'Impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio	In caso di ritardo rispetto al tempo previsto, si applicherà una penale del 0,05% dell'importo contrattuale.	D.E.C.
Gestione personale del	Inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irrispettosi verso il personale dell'Azienda ospedaliera e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;	Per ciascun rilievo si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale.	D.E.C.
Ronda ispettiva	Mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto o sito delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;	Per ciascun rilievo si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale	D.E.C.
Gestione personale del	Mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;	In caso di accertamento della mancata sostituzione si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale per ogni addetto	D.E.C.
Gestione personale del	Mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio	Per ciascuno mancata reperibilità si applicherà una penale del 0,03 % del valore contrattuale per ora	D.E.C.
Gestione personale del	Violazione degli obblighi di adempimento a ordini interni	Per ciascuno violazione si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale.	D.E.C.
Gestione personale del	Violazione degli obblighi di riservatezza.	Per ciascuno violazione rilevata si applicherà una penale del 0,05 % del valore contrattuale.	D.E.C.
Gestione personale del	Violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori	Per ciascuno violazione rilevata si applicherà una penale del 0,1 % del valore contrattuale	D.E.C.
Gestione personale del	Impiego di personale in numero inferiore a quello richiesto, ovvero con caratteristiche diverse da quelle richieste	Per ciascuno violazione si applicherà una penale del 0,1 % del valore contrattuale	D.E.C.

Applicazione clausola T&T	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00 per ogni evento accertato	R.U.P.
Applicazione clausola T&T	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità)	1% del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto per ogni evento accertato	R.U.P.
Applicazione clausola T&T	Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto per ogni evento accertato	R.U.P.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'ASST Melegnano e Martesana contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ASST committente, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c, con escussione della garanzia definitiva per le penali e i danni derivanti dalla risoluzione.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale esecuzione in danno potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo all'appaltatore e/o sul deposito cauzionale, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

L'Aggiudicataria assume la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. L'appaltatore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con regolarità e continuità indipendentemente dagli scioperi e delle assemblee sindacali generali di categoria indetti in sede nazionale regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale e l'appaltatore dovrà perciò garantire un regolare funzionamento -ancorché in forma ridotta- anche durante gli scioperi proclamati.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l'ente committente, esperita infruttuosamente la procedura prevista

dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

14 - RECESSO

14.01 - Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

14.02 - Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo. Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D. Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

15.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D. Lgs. 50/2016.

15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Clausola risolutiva espressa

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, l'ASST potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**2, n. 3 penalità;
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;

- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299;
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente; Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

Si applica l'ultimo paragrafo dell'art. che segue.

14.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'art. 18, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

16 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti” di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della

presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente Capitolato (Allegato 1).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

18 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, ed all'art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D. Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

19 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi per l'ASST Melegnano e Martesana e per l'ASST di Lodi e il Foro di Milano per l'ASST Niguarda, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

20 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii..

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)

(Luogo, data)

Firma per accettazione

Il sottoscrittore, i sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara che con la sottoscrizione digitale approva specificamente il contenuto degli artt. 1 – 2 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 del presente Capitolato Speciale